

legge, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva quanto segue.

La opposizione proposta da G [redacted] quale socio illimitatamente responsabile della società L [redacted] snc è caratterizzata da un evidente fumus boni iuris.

In fatto va premesso che effettivamente il titolo esecutivo- sentenza di primo grado di condanna- ottenuto dal creditore procedente, è stato notificato soltanto alla società unitamente al precetto e sulla base di tali atti preliminari, il creditore ha proceduto con il pignoramento immobiliare di un cespite del G [redacted] persona fisica.

In diritto , va premesso che in ordine alla mancata notifica nei propri confronti , il Giampaolo ha introdotto una opposizione agli atti esecutivi. Ed invero la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., quando non sia dalla legge disposto altrimenti, deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi, la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi. (tra le tante Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n.24812 Miccoli ed altro C. Loperfido ed altro).

Come tale , la stessa è tempestiva in quanto è stata proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica nei confronti del G [redacted] del pignoramento, posto che il termine previsto dall'art. 617, 2° comma, c.p.c. per opporsi ad un atto esecutivo (nella specie, notifica del precetto) decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto stesso sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo. (Di recente Cass. civ., Sez. III, 21/02/2003, n.2665).

L'opposto sul punto ha dedotto preliminarmente che il G [redacted] sarebbe carente di interesse perchè il titolo azionato si era formato nei confronti di un diverso soggetto giuridico.

Al

Sul punto basterà osservare che il G [redacted] è in questa sede l'unico soggetto che può definirsi debitore esecutato, avendo subito- anche se su titolo formatosi nei confronti della società- l'azione esecutiva e come tale, è l'unico soggetto legittimato a proporre opposizione ex art. 615 e 617 cpc.

L'opposto deduce ancora, quanto alla notifica , per un verso che il G [redacted] avendo personalmente ricevuto, in qualità di legale rappresentante della società la notifica del titolo esecutivo e del precetto, avrebbe avuto legale conoscenza della instauranda azione esecutiva ed . in ogni caso che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della snc , ben poteva essere utilizzato contro il socio illimitatamente responsabile

Quanto al primo punto, va ricordato in fatto che non solo il titolo esecutivo ma anche il precetto è stato notificato soltanto alla società.

Orbene la sanatoria a seguito della costituzione in giudizio della parte alla quale si sarebbe dovuto notificare il ricorso, per giurisprudenza costante e prevalente, riguarda solo i casi di vizi della notifica e non quelli (come nel caso di specie) di inesistenza della notificazione(recentemente Cons. Stato, Sez. IV, 27/04/2005, n.1955) né può trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la notificazione dell'atto di precetto a due intimati in una sola copia non determina un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di nullità della stessa, sanabile dall'opposizione dell'intimato, per essere stato raggiunto lo scopo cui l'atto era destinato(Cass. civ., Sez. III, 23/03/1998, n.3072PARTI IN CAUSAMitterhofer C. Fall. Ponticello,) in quanto nel caso di specie , come risulta pacifico dalla lettura dell'atto di precetto , l'intimata era solo la società e non il G [redacted] nei confronti del quale l'azione esecutiva neanche è stata mai minacciata.

Quanto alla affermazione secondo la quale il titolo esecutivo nei confronti della società può fondare l'azione in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile esso è certamente corretto, ma non risolve il problema processuale.

Anzi , la stessa giurisprudenza che afferma tale principio(vedi in particolare recentemente Cass. N. 613/2003) rileva come "..... il soggetto minacciato

dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali e, quando non lo faccia, la questione se il titolo esecutivo si è formato contro di lui o contro la società è priva di rilevanza ai fini della decisione.....”.

D'altro canto l'accertamento compiuto in confronto della società fa stato contro il socio e la condanna resa in confronto della prima è eseguibile anche contro il secondo: questo perché dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato". (Cass. 14 giugno 1999, n. 5884,). Orbene, l'art 477 cpc impone , in ossequio ai principi generali, la notifica del precetto agli eredi per il titolo esecutivo formatosi nei confronti del oggetto defunto.

Tali osservazioni giustificano da sole il provvedimento di sospensione dell'esecuzione , in quanto si profila una declaratoria di nullità dell'intero procedimento esecutivo, in virtù della inesistenza della notifica del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del debitore esecutato. A

Peraltro anche il motivo fondante la opposizione alla esecuzione e cioè il beneficium excussionis e certamente caratterizzato da un fumus che consiglierebbe vla sospensione, posto che la posizione del G [REDACTED] sulle concrete modalità di operatività del meccanismo e conseguentemente sulla distribuzione dell'onere di individuazione di beni della società aggredibili è fatta propria da una parte della giurisprudenza.

PQM

SOSPENDE LA PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI G [REDACTED]
[REDACTED] Fissa il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito al 30.10.2007, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.